DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITA' DEL SISTEMA SCOLASTICO E DELLA RICERCA

# Art. 1-quinquies

## Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità

A decorrere dall'anno 2017 e' corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilita', nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui. (7) Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito secondo modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilita' accolti e della percentuale di alunni con disabilita' rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti. Ai fini della verifica del mantenimento della parita', il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (5)

Versione in vigore dal 1 gennaio 2021, tuttora in vigore · versione 7

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca |
| Estremi | Decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2016 |

### NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e' incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilita'."

(7) La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 514) che "Per l'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 1-quinquies,

comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e' incrementato di 70 milioni di euro".

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-funzionalita-del-sistema/art-1-quinquies-contribuzione-alle-scuole-paritarie-che-accolgono-alunni-con

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it